



OSSERVATORIO
CORPORATE M&A
di Morri Rossetti & Franzosi

Monthly Roundup

Maggio – giugno 2025

I principali aggiornamenti in materia di diritto commerciale e societario degli scorsi mesi.

Revoca della delibera di trasformazione



Con sentenza n. 6701 del 1° agosto 2022, il Tribunale di Milano, sez. specializzata in materia di impresa, si è pronunciato nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto l'impugnazione di una delibera assembleare con cui i soci avevano approvato la ri-trasformazione della società da S.p.A. a S.r.l.

Il Collegio ha esaminato in particolare la relazione tra la revoca di una delibera di trasformazione societaria e il diritto di recesso del socio, riconoscendo che è possibile revocare la delibera di trasformazione anche dopo la sua iscrizione presso il Registro delle Imprese e, di conseguenza, procedere con una trasformazione uguale e contraria rispetto a quella che aveva originato l'esercizio del diritto di recesso.

La vicenda

Echidna S.p.A. ("**Echidna**") detiene una partecipazione pari al 25% del capitale sociale di Viridis Energia S.r.l. ("**Viridis**" o la "**Società**").

In data 20 dicembre 2019 l'assemblea della Società deliberava la trasformazione della stessa da S.r.l. in S.p.A. Tale delibera assembleare veniva iscritta presso il Registro delle Imprese in data 17

gennaio 2020 (la "**Prima Delibera**") e, in seguito, Echidna esercitava il recesso mediante pec trasmessa il 31 gennaio 2020.

Tuttavia, in data 13 marzo 2020, l'assemblea deliberava la ri-trasformazione della Società da S.p.A. a S.r.l. (la "**Seconda Delibera**") e, in data 31 marzo 2020, Echidna comunicava nuovamente il proprio recesso dalla Società.

Echidna, quindi, conveniva in giudizio la Società impugnando la Seconda Delibera chiedendo al Tribunale di Milano di:

- dichiarare in via principale la nullità della Seconda Delibera ai sensi dell'art. 2379 c.c.;
- in subordine, di dichiararne l'annullamento ai sensi dell'art. 2377 c.c.;
- di accertare l'ininfluenza della Seconda Delibera in relazione all'atto di recesso esercitato in data 31 gennaio 2020;
- in via ulteriormente subordinata, di condannare Viridis al risarcimento del danno ex art 2500 bis c.c.

In particolare, l'attrice sosteneva che la Seconda Delibera dovesse considerarsi nulla o annullabile in quanto adottata dopo l'iscrizione della Prima Delibera presso il Registro delle Imprese, momento dopo il quale secondo la stessa quest'ultima sarebbe divenuta irrevocabile ex art. 2500-bis c.c.

La Società convenuta si costituiva in giudizio e chiedeva, in via principale, il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, di accertare e dichiarare che Echidna non avesse diritto di recedere ex art. 2473 c.c. per avere

espresso il proprio consenso alla trasformazione della Società da S.r.l. a S.p.A.

La decisione

Con sentenza n. 6701 del 1° agosto 2022, il Tribunale di Milano ha rigettato le domande attoree e, in accoglimento della domanda riconvenzionale di Viridis, ha dichiarato l'inefficacia del recesso esercitato da Echidna in data 31 gennaio 2020 e l'invalidità di quello successivamente comunicato in data 31 marzo 2020.

Nel dettaglio, il Tribunale di Milano ha richiamato la disciplina di cui all'art. 2437-bis c.c. quale *ius poenitendi* attribuito alla Società a seguito dell'esercizio del diritto di recesso da parte del socio.

L'art. 2437-bis, comma 3, c.c. concede infatti alla società novanta giorni per revocare la delibera che legittima il diritto di recesso.

Secondo il Giudice di prime cure, non è corretto limitare la portata della revoca di cui al terzo comma dell'art. 2437 bis c.c. invocando l'interferenza della stessa con il disposto dell'art. 2500-bis c.c.

Quest'ultimo, infatti, ha natura meramente processuale, poiché impedisce la caducazione di un atto invalido di trasformazione a seguito dell'iscrizione della relativa delibera presso il Registro delle Imprese, prevedendo solo una tutela risarcitoria.

Nella fattispecie esaminata si discute, invece, sull'ammissibilità della revoca di un atto di trasformazione. Secondo il Tribunale di Milano, a tale domanda va data risposta affermativa, a fronte del disposto dell'art. 2437-bis, comma 3, c.c.

In sostanza, è legittima l'adozione di una delibera che disponga la trasformazione uguale e contraria a quella che ha comportato l'esercizio del diritto di recesso del socio.

Tale delibera di ri-trasformazione preclude ex lege l'esercizio del diritto di recesso da parte del socio dissenziente o, se già esercitato, lo rende inefficace venendo meno il presupposto legittimante.

In conclusione, nel caso di specie, l'effetto della Seconda Delibera è di precludere l'esercizio del recesso da parte del socio e, se esercitato, di renderlo inefficace.

Per le ragioni sopra indicate, il recesso esercitato legittimamente da Echidna il 31 gennaio 2020 è divenuto inefficace dopo la Seconda Delibera iscritta al Registro Imprese il 17 marzo 2020, adottata nel termine di 90 giorni al fine di revocare la Prima Delibera legittimante il recesso.

La delibera di ri-trasformazione, infatti, essendo stata assunta debitamente nell'ambito dello *ius poenitendi* dalla Società, facendo venire meno le modifiche che avevano giustificato il recesso, rende lo stesso inefficace.

* * *

Legittimità della sottoscrizione parziale dell'aumento di capitale deliberato ai sensi dell'art. 2482-ter c.c.



Il Tribunale di Brescia, Sez. spec. in materia di impresa, con ordinanza del 10 febbraio 2025, ha ritenuto legittima la sottoscrizione parziale di un aumento di capitale di una società a responsabilità limitata deliberato ai sensi dell'art. 2482-ter c.c., stabilendo che in mancanza di una previsione statutaria o assembleare che imponga la sottoscrizione integrale in proporzione alla propria quota, la stessa non può essere considerata invalida.

La vicenda

La vicenda trae origine da una delibera assembleare di una società a responsabilità limitata che, in seguito a gravi perdite patrimoniali, aveva azzerato il capitale sociale, ricostituendolo con contestuale aumento del medesimo ai sensi di quanto disposto dall'art. 2482-ter c.c..

Il socio di minoranza della società, dopo aver dichiarato la propria volontà di esercitare solo parzialmente il proprio diritto di sottoscrizione, procedeva al versamento delle relative somme, anche mediante compensazione parziale di un credito vantato dallo stesso a titolo di finanziamento soci.

A seguito di tale versamento, la società eccepiva al socio di minoranza la validità della sottoscrizione parziale dell'aumento di capitale,

sostenendo che il diritto di sottoscrizione potesse essere esercitato solo "integralmente", e non anche in misura parziale. In forza di ciò, ritenuta illegittima la sottoscrizione parziale, procedeva ad estromettere il socio dalla compagine sociale.

A fronte del diniego da parte della società di accettare la sottoscrizione parziale del socio di minoranza, quest'ultimo proponeva ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. e, in subordine, ex art. 670, n. 1, c.p.c., domandando al Tribunale adito, in via d'urgenza, l'iscrizione nel Registro delle Imprese dell'avvenuto esercizio del proprio diritto di sottoscrizione, con conseguente accertamento e iscrizione presso il medesimo Registro della propria qualità di socio. In subordine, inoltre, chiedeva la concessione del sequestro giudiziario della quota sociale a lui spettante, con nomina propria a custode.

Si costituiva in giudizio la società, eccependo il difetto di legittimazione attiva del ricorrente per perdita della qualità di socio, nonché l'inammissibilità del ricorso per mancata richiesta di sospensione della delibera assunta ai sensi dell'art. 2482-ter c.c.

La decisione

Il Tribunale di Brescia ha respinto le eccezioni sollevate dalla società resistente. In primo luogo, con riferimento all'eccezione relativa alla legittimazione attiva del ricorrente, ha ribadito – come già affermato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 26773/2019 – che il difetto di legittimazione attiva non può fondarsi proprio sul fatto che l'istante assumere essere "*contra legem*" e di cui vorrebbe vedere eliminati gli effetti, in quanto ciò risulterebbe logicamente incongruo, oltre che in contrasto con il principio espresso dall'art. 24, c. 1, della Costituzione.

Quanto all'esercizio parziale del diritto di opzione, il Tribunale ha affermato che, in assenza di limiti statuari o deliberativi, la sottoscrizione

parziale di un aumento di capitale sociale, anche se deliberato ex art. 2482-ter c.c., risulta pienamente legittima, in quanto l'art. 2481-bis c.c. ammette la possibilità "che la quota proporzionale di aumento sia sottoscritta dal singolo socio solo in parte rispetto all'intera quota spettante", con redistribuzione della parte inoptata.

Secondo il Tribunale, contrariamente si finirebbe per "obbligare i soci a mantenere inalterata la misura della originaria partecipazione, e ciò anche quando la loro volontà sia eventualmente diversa, vincolo che mal si concilierebbe con il principio di autonomia contrattuale, in assenza di un superiore interesse meritevole di tutela".

Il Tribunale, pur riconoscendo il *fumus boni iuris* e la sussistenza del *periculum in mora*, ha ritenuto non sussistente il requisito della "residualità" per l'adozione della misura ex art. 700 c.p.c., ordinando tuttavia il sequestro giudiziario della quota.

* * *

Clausola statutaria di esclusione del socio di S.r.l.



Con sentenza n. 19179 del 29 dicembre 2022, il Tribunale di Roma, sez. specializzata in materia di impresa, si è pronunciato nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto l'impugnazione di una delibera assembleare con cui i soci deliberavano, *inter alia*, di modificare lo statuto

prevedendo delle specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa ex art. 2473 bis c.c.

In particolare, il Collegio ha evidenziato le novità introdotte dal legislatore rispetto alla disciplina di cui all'art. 2473 bis c.c., che consente alle società a responsabilità limitata di prevedere nell'atto costitutivo determinate ipotesi di esclusione del socio per giusta causa, accentuando ancora una volta la connotazione personalistica del tipo di società in esame.

La vicenda

P. S.r.l. Unipersonale ("P. S.r.l."), I.P. S.r.l. e N.C. S.r.l. detenevano rispettivamente una quota pari al 40%, al 20% e al 40% del capitale sociale della società I.F. S.r.l. (la "Società").

Con delibera dell'assemblea straordinaria tenutasi in data 4 agosto 2020 (la "Delibera"), i soci I.P. S.r.l. e N.C. S.r.l. (rappresentanti congiuntamente il 60% del capitale sociale) deliberavano la modifica dell'art. 25 dello statuto introducendo le seguenti ipotesi di esclusione: a) fallimento del socio; b) esercizio da parte del socio in proprio o per conto di terzi di un'attività in concorrenza con quella sociale, salvo il consenso degli altri soci, successivamente all'introduzione di detta clausola; c) mutamento della compagine sociale del socio, quando lo stesso sia a sua volta una società, senza il consenso dei restanti soci della partecipata; d) inadempimento del socio agli obblighi assunti nei confronti della Società o di altri soci, funzionali al perseguimento dell'oggetto sociale, come previsto nell'atto costitutivo, in scrittura privata autenticata o non disconosciuta.

La Delibera veniva assunta con il voto contrario del socio P. S.r.l. che ne contestava il contenuto rilevando *inter alia* profili di illegittimità e nullità delle singole cause di esclusione introdotte.

Per questa ragione, P. S.r.l. conveniva in giudizio la Società dinanzi al Tribunale di Milano chiedendo l'annullamento della Delibera previa sospensione di quest'ultima stante la palese illegittimità della stessa.

La decisione

Con sentenza n. 19179 del 29 dicembre 2022, il Tribunale di Roma, sez. specializzata in materia di impresa, ha precisato che per inserire nello statuto ipotesi di esclusione del socio è essenziale la sussistenza dei seguenti requisiti congiunti: (i) specificità e (ii) giusta causa.

In particolare, il Tribunale di Roma ha chiarito che:

- il requisito della specificità rende necessaria la determinazione nell'atto costitutivo delle fattispecie che, incidendo sulla permanenza del vincolo societario, consentono di estromettere il socio dalla Società. Pertanto, risultano illegittime tutte le clausole che introducono generiche "gravi

inadempienze del socio" senza indicare specificatamente le tipologie di comportamento che incidono sul rapporto societario al punto tale da prevedere l'esclusione del socio;

- il requisito della "giusta causa" comporta la necessità di stabilire nello statuto quali eventi per la Società sono considerati "a priori" (e non a posteriori) di grave turbativa, tali da determinare l'allontanamento di un socio, al fine di garantire l'ordinato sviluppo dell'attività sociale. Si tratta quindi di una giusta causa di tipo "soggettivo", specifica per una determinata collettività che la stabilisce e che potrebbe non essere applicabile o generalizzabile al di fuori di essa.

Per queste ragioni, il Tribunale di Milano ha rigettato la domanda attorea ritenendo sussistenti i requisiti di specificità e giusta causa nelle ipotesi di esclusione sopradescritte.

Per maggiori informazioni e approfondimenti

Roberta Incorvaia

Partner e Responsabile Osservatorio Corporate M&A

Roberta.Incorvaia@MorriRossetti.it

Morri Rossetti & Franzosi



Osservatorio M&A





OSSERVATORIO
CORPORATE M&A
di Morri Rossetti & Franzosi

Piazza Eleonora Duse, 2
20122 Milano
MorriRossetti.it

Osservatorio-wealth.it